

MISURE DI CONSERVAZIONE

SIC IT5210007 – VALLE DELLE PRIGIONI

Cambiamenti di destinazione di uso. All'interno degli habitat è vietato qualsiasi cambiamento di destinazione d'uso del suolo, a meno che non sia finalizzato al recupero o ripristino dell'habitat stesso. Sono esclusi dai vincoli previsti per gli habitat le aree di pertinenza storica dei fabbricati rurali esistenti (aie, cortili etc.) la cui esatta superficie dovrà essere definita attraverso l'espletamento della valutazione di incidenza.

I cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi, previa valutazione di incidenza, nei soli casi in cui siano finalizzati alla conservazione, alla valorizzazione degli habitat e più in generale alla salvaguardia ed allo sviluppo della vocazione del territorio ed alla preservazione dall'abbandono, sempre nel rispetto degli obiettivi comunitari.

Realizzazione di nuovi interventi edilizi. All'interno degli habitat è vietata la costruzione di qualsiasi struttura stabile e l'ampliamento di quelle esistenti. È fatto divieto di ogni forma di edificazione, (manufatti edilizi, strutture in genere, infrastrutture, impianti tecnologici vari) fuori dai centri abitati, ad eccezione di tutte le strutture funzionali alle attività gestionali necessarie per la conservazione degli habitat, alla fruizione naturalistica e allo studio nonché di ogni altra struttura ed infrastruttura di rilevante interesse pubblico per le quali dovrà essere espletata la procedura di valutazione di incidenza. Sono esclusi dai vincoli previsti per gli habitat le aree di pertinenza storica dei fabbricati rurali esistenti (aie, cortili etc.) la cui esatta superficie dovrà essere definita attraverso l'espletamento della valutazione di incidenza.

La realizzazione di nuovi interventi edilizi è ammessa, previa valutazione di incidenza, nei soli casi in cui siano finalizzati alla conservazione, alla valorizzazione degli habitat e più in generale alla salvaguardia ed allo sviluppo della vocazione del territorio ed alla preservazione dall'abbandono, sempre nel rispetto degli obiettivi comunitari.

Realizzazione di nuove strade. È vietata l'apertura di nuove strade all'interno degli habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*, 9210* - Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*, nonché la modificazione dello sviluppo planimetrico della viabilità esistente.

Per la realizzazione di piste forestali e tracciati rurali è prevista la procedura di valutazione di incidenza.

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade. È vietata la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione di strade esistenti che prevedano l'allargamento della sede viaria ed il cambiamento del fondo stradale da naturale migliorato ad artificiale con bitume, asfalto o calcestruzzo.

All'interno degli habitat è prevista la valutazione di incidenza per gli interventi su strade e piste forestali che determinano aumento della pendenza, aumento della larghezza e cambiamento del fondo. Al di fuori degli habitat è prevista la valutazione di incidenza per gli interventi di manutenzione che determinano l'aumento della pendenza.

Realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali. E' vietata la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali che interessino superfici naturali degli habitat. Sono esclusi dai vincoli previsti per gli habitat le aree di pertinenza storica dei fabbricati rurali esistenti (aie, cortili etc.) la cui esatta superficie dovrà essere definita attraverso l'espletamento della valutazione di incidenza.

La realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali è ammessa, previa valutazione di incidenza, nei soli casi in cui siano finalizzati alla conservazione, alla valorizzazione degli habitat e più in generale alla salvaguardia ed allo sviluppo della vocazione del territorio ed alla preservazione dall'abbandono, sempre nel rispetto degli obiettivi comunitari.

Taglio o raccolta di individui di specie vegetali. All'interno degli habitat sono vietati il taglio e la raccolta di individui di Tasso, Ontano, Ginepro comune, Ginepro rosso, Lauro, Agrifoglio. Per Sorbo domestico, Sorbo degli uccellatori, Ciavardello, Melo e Pero selvatico il divieto vale solo per le piante con diametro ad 1,30 m superiore a 30 cm.

Il taglio di *Juniperus communis* e *J. Oxycedrus* è ammesso, previa valutazione di incidenza, nei soli casi in cui sia finalizzato alla conservazione, alla valorizzazione degli habitat e più in generale alla salvaguardia e allo sviluppo della vocazione del territorio ed alla preservazione dall'abbandono, sempre nel rispetto degli obiettivi comunitari.

Periodi di taglio. È vietato il taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto.

Utilizzo di specie vegetali alloctone. Negli impianti di nuova realizzazione finalizzati all'ampliamento o connessione agli habitat, è vietato l'utilizzo di specie arboree ed arbustive la cui provenienza non sia dell'Italia centrale; tale divieto è subordinato alla presenza nel mercato locale delle provenienze suddette.

Trasformazione dei pascoli. Nell' habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) è vietata la messa a coltura dei pascoli.

La rimessa a coltura è ammessa, previa valutazione di incidenza, nei soli casi in cui sia finalizzata alla conservazione, alla valorizzazione degli habitat e più in generale alla salvaguardia ed allo sviluppo della vocazione del territorio ed alla preservazione dall'abbandono, sempre nel rispetto degli obiettivi comunitari.

Pascolamento di Ungulati domestici. E' vietato il pascolamento nell' habitat 9210* - Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex* ad esclusione delle fasce prossime ai pascoli, per una profondità non superiore a 20 metri. E' vietato il pascolamento di caprini nell' habitat 9210*.

Transito con veicoli a motore. All'interno degli habitat è vietato il transito con veicoli a motore al di fuori della viabilità esistente, tranne che per esigenze colturali e di gestione del fondo.

È vietato il transito con qualsiasi mezzo nei corpi idrici perenni e temporanei, se non per comprovate esigenze produttive e di servizio.

E' vietata altresì la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare.

Interventi sui corpi idrici. E' vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico – sanitarie.

E' altresì vietata ogni forma di escavazione a distanza inferiore ai 100 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, ad eccezione di interventi di conservazione e valorizzazione degli habitat.

Drenaggi. Sono vietate la rimozione, alterazione, riduzione, modificazione di stagni, acquitrini, prati umidi, zone di allagamento naturale e temporaneo, al di fuori delle aree coltivate all'interno degli habitat, tranne che nel caso di motivazioni di interesse pubblico da sottoporre a valutazione di incidenza.

Materiale dragato. Divieto di accumulo del materiale dragato, inclusi i residui dell'attività agricola.

Pesca. La pesca è vietata nel Rio delle Prigioni.

Campeggio libero. E' vietato campeggiare all'esterno di aree appositamente attrezzate. E' vietata la realizzazione di aree di sosta, pic-nic, comunque attrezzate e destinate allo svago, alla ricreazione e al diporto, a distanze superiori ai 100 metri dalle vie di comunicazione di categoria Provinciale o superiore.

Conservazione della biodiversità. Negli impianti di nuova realizzazione finalizzati all'ampliamento o connessione agli habitat, é vietato l'utilizzo di specie arboree ed arbustive la cui provenienza non sia

dell'Italia centrale; tale divieto è subordinato alla presenza nel mercato locale delle provenienze suddette.

Salvaguarda delle specie vegetali. È vietata la raccolta non autorizzata delle seguenti specie vegetali : *Himantoglossum adriaticum*, *Pulmonaria apennina* e *Salix apennina*, che vanno quindi ad aggiungersi all'elenco delle specie erbacee, arbustive ed arboree protette ai sensi della L.R n. 28/01 e r.r n. 7/02.

Introduzioni e prelievi faunistici. È vietata l'immissione di specie o sottospecie animali alloctone. È vietata la cattura di specie animali per collezione e raccolte scientifiche. È vietata la raccolta non autorizzata di invertebrati compresi negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat, a qualsiasi stadio dello sviluppo ontogenetico.

Interventi sulle sponde dei corsi d'acqua. Divieto di estirpazione della vegetazione ripariale, lacustre e palustre, ad eccezione degli interventi per la rimozione dell'apporto solido, degli interventi per il mantenimento dell'efficienza idraulica e degli interventi finalizzati al mantenimento degli habitat stessi.

AZIONI DA INCENTIVARE

All'interno del SIC sono incentivate e promosse le seguenti azioni:

- Per l'habitat 6210:

1. la redazione di piani zootecnici finalizzati alla conservazione della biodiversità mediante la definizione della capacità di carico, della durata del pascolo, delle tecniche di consociazione e rotazione;
2. la diffusione di strutture mobili finalizzate all'esercizio di un pascolazione o a rotazione;
3. azioni volte al recupero pastorale delle praterie degradate tramite interventi meccanici e/o esercizio del pascolo con un carico sostenibile in funzione dell'obiettivo floristico-strutturale da raggiungere;
4. azioni volte al recupero strutturale delle praterie degradate tramite interventi di decespugliamento e sfalcio;
5. la manutenzione della rete sentieristica esistente.

- Per l'habitat 9210:

1. nelle fustaie e fustaie transitorie sono incentivati interventi finalizzati alla rinnovazione e diversificazione strutturale con diradamenti che agiscano nei piani dominante e codominante, di tipo puntuale e modulare tendenti a favorire le migliori portaseme, l'insediamento e l'affermazione della rinnovazione presente;
2. nei boschi cedui sono incentivati interventi di avviamento all'alto fusto;

3. nei boschi cedui sono incentivati interventi di ceduzione su superfici a corpo non superiori a tre ettari nel rispetto di quanto previsto all'art. 27 ai commi 2 e 3, del r.r. 7/200;
4. allevamento e la diffusione delle provenienze locali delle specie di interesse (*Taxus baccata*, *Ilex aquifolium*);
5. creazione di alberi “habitat” con interventi di cercinatura di 1/2 piante dominanti ad ettaro, scelte tra quelle a minore vigore vegetativo;
6. la manutenzione della rete sentieristica esistente.

- Per l’habitat 8210

1. la manutenzione della rete sentieristica esistente.

AZIONI DI MONITORAGGIO

All’interno del SIC sono incentivate e promosse le seguenti azioni di monitoraggio:

- degli aspetti floristici e distributivi e delle tendenze dinamiche in atto;
- del trend spaziale dell'habitat.
- aspetti floristici;
- delle strutture orizzontali e verticali per campionamento e/o aree fisse;